

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Aprile 2010



Lavoro

Il Ministero del Lavoro preannuncia l'ingresso di lavoratori stagionali extracomunitari per il 2010



A partire dal 26 marzo 2010 le Associazioni datoriali accreditate possono pre-compilare le domande di nulla osta inerenti i flussi stagionali per l'anno 2010, in attesa della firma del relativo decreto e della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La procedura, che anche quest'anno si svolgerà esclusivamente per via telematica, utilizzerà il sistema SUI WEB accessibile dal sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo <https://sportellounicoimmigrazione.interno.it>.

Ministero del Lavoro: criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e mobilità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, il Decreto Ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010 con i criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per l'anno 2010, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di cinquanta addetti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

Lotta all'evasione, obiettivo 16,6 miliardi nel 2010. Vertice tra Inps, Agenzia Entrate ed Equitalia

Inps, Agenzia delle Entrate ed Equitalia per la prima volta definiscono obiettivi comuni per la lotta all'evasione. E fissano per il 2010 il raggiungimento di incassi per 16,6 miliardi di euro da riscuotere tra imposte, tasse e contributi non pagati.

Per la prima volta si sono riuniti i vertici nazionali e i direttori regionali dei due maggiori enti impositori, Inps e Agenzia delle Entrate e dell'agente di riscossione, Equitalia. L'incontro ha portato all'indicazione di un obiettivo comune e condiviso nella lotta all'evasione, da raggiungersi attraverso l'azione coordinata tra i tre partner a livello centrale, ma soprattutto con il più efficace coordinamento a livello territoriale. L'esigenza condivisa dai tre partner è quella di incrementare fortemente le capacità di controllo, nonché la reattività e tempestività di attivazione dei canali di riscossione coattiva, unitamente a quelli di definizione del debito fiscale o contributivo, prima dell'intervento dell'agente di riscossione. L'obiettivo 2010 di 16,6 miliardi si propone un incremento di circa il 20% rispetto ai risultati pur eccezionali conseguiti separatamente dall'Agenzia delle Entrate (9,1 miliardi, +32.% sul 2008) e dall'Inps (4,6 miliardi di euro, +66% sul 2008). L'azione integrata di Inps e Agenzia delle Entrate, insieme ad Equitalia, mira non solo a colpire l'evasione, ma vuole essere un segnale di amplificazione del controllo per prevenire i comportamenti evasivi. Incontri sistematici saranno programmati per valutare l'allineamento dei risultati ottenuti in corso d'anno rispetto alle previsioni e gli eventuali aggiustamenti o ulteriori iniziative integrate da porre in essere.



Quirinale: il Presidente della Repubblica rinvia alle Camere il Collegato Lavoro

Il Presidente della Repubblica non ha firmato il disegno di legge (c.d. Collegato Lavoro) alla manovra finanziaria (DDL 1167-B) e lo rinvia alle Camere per le opportune modifiche.



Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è espresso con un secco no di fronte alle nuove norme sul lavoro. A tutela dei lavoratori, a quasi un mese dall'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Parlamento, la legge è rinviata alle Camere per un nuovo esame.

Serve dunque una nuova deliberazione in ordine alla legge *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.*

Come si legge nel messaggio del Quirinale, il mancato via libera alla Riforma è frutto dell'estrema "eterogeneità della legge" e in particolare alla complessità e problematicità di alcune disposizioni con specifico riguardo agli articoli che disciplinano temi attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale.

Cinque gli articoli su cui si concentrano i dubbi del Presidente della Repubblica e tra questi si annovera anche il cosiddetto Arbitrato che incide proprio sull'articolo 18 dello statuto dei lavoratori:

appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori.

Di contro, da parte del ministro del Welfare Maurizio Sacconi arriva la conferma che l'istituto dell'arbitrato non sarà smantellato: ciò che chiede il Presidente Napolitano non è la cancellazione ma semplicemente una revisione.

Il Ddl lavoro approvato lo scorso 3 marzo introduce importanti modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro. Nel dettaglio è stato istituito il ricorso all'arbitrato, un collegio di tre arbitri, per risolvere le cause innescate dai licenziamenti.

INPS: trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps

L'INPS, con la circolare n. 60 del 16 aprile 2010, fornisce le prime istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps.

Con il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze del 26.02.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 65/2010) si è concluso un lungo percorso normativo mediante il quale il legislatore, ispirandosi ai principi di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa (Codice dell'amministrazione digitale) ha disposto il collegamento in rete dei medici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps, per i lavoratori del settore privato.



Anche per il settore pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica, con la circolare n. 1 del 19.03.2010, hanno fornito istruzioni operative per la trasmissione telematica dei certificati secondo le modalità stabilite per il settore privato. A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all'Inps, per il tramite del SAC, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all'interessato. A tal fine, ricevono dal Ministero dell'economia e delle finanze apposite credenziali di accesso.

Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall'Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell'Istituto previa identificazione con PIN. L'attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate.

Descrizione del processo.

Il processo in questione prevede competenze specifiche così ripartite:

- i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con SSN) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all'Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;
- dopo l'invio all'Inps, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell'attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;
- l'Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall'Inpdap, individua, per l'intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l'attestato;
- l'Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;
- l'Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell'Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l'attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);
- l'Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all'indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

Medico curante

La trasmissione del certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l'inserimento da parte del medico curante dei seguenti dati:

codice fiscale del lavoratore;

residenza o domicilio abituale;

eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;

codice di diagnosi, mediante l'utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;

data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;

modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:

A) dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;

B) del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell'Istituto.

E' previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.



Datore di lavoro

L'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale INPS www.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN (v. Allegato Manuale di consultazione degli attestati di malattia).

Lavoratore

L'Inps mette a disposizione dei lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante. Per accedere al servizio, disponibile nel sito Inps – servizi on-line, sono previste due modalità:

- 1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l'accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;
- 2) mediante l'inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all'attestato cercato.

Il lavoratore avente diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all'Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.

Min.Interno: al via le procedure on-line per i nulla osta per stagionali e autonomi - 2010

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010, il D.P.C.M. del 1° aprile 2010 contenente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010.

In considerazione di ciò, dalle ore 08.00 del giorno 21 aprile 2010, sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010, utilizzando l'apposito programma disponibile per il download all'indirizzo:

<http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download>.

Le quote per lavoro stagionale riguardano:

I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.

I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.

Lo stesso provvedimento consente, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, l'ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

- ❖ imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana;
- ❖ liberi professionisti;
- ❖ soci e amministratori di società non cooperative;
- ❖ artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;
- ❖ artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Nell'ambito di detta quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo ed è anche consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.



Agenzia Entrate: assistenza fiscale Modello 730/2010 per lavoratori dipendenti dai professionisti abilitati

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 27 marzo 2010, ha fornito le istruzioni per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati - Modello 730/2010 - Redditi 2009.

Contribuenti che possono utilizzare il modello 730

Ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi possono utilizzare il modello 730/2010, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti, i seguenti contribuenti:

- lavoratori dipendenti e pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, Irap e Iva.

Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti e esperti contabili).

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

- al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2010;
- a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2010 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2009 al mese di giugno 2010.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da 4 giugno a luglio 2010 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730

Il modello 730/2010 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2009 hanno posseduto:

- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 e D5, del modello 730;
- redditi provenienti da *trust*;



· plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello UNICO 2010 Persone fisiche.

Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2010 i contribuenti che:

· devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o in qualità di sostituto d'imposta (ad es. imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");

· non sono stati residenti in Italia nel 2009 e/o non lo sono nel 2010;

· nel 2010 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro è cessato.

Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.



Dichiarazione congiunta

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, se almeno uno di essi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi nel 2009 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se è tenuto a presentare il modello UNICO 2010 Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante barrando l'apposita casella nel frontespizio del modello. Nel caso in cui la dichiarazione congiunta sia presentata a un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.

Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).

I coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio modello 730, l'importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef. I coniugi che non si sono avvalsi del differimento del versamento del secondo o unico acconto di cui all'art. 1, decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 e all'articolo 2, comma 6, della legge n. 191 del 2009, che hanno utilizzato il maggior importo versato dell'acconto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mediante il modello F24, devono indicare, ciascuno nel proprio modello, nella colonna 5 del rigo F1, l'importo compensato.

Agroalimentare: il codice tributo per fruire del credito d'imposta

Pronto il codice tributo che le imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa o riunite in consorzi, possono usare per beneficiare dell'incentivo fiscale previsto per gli investimenti in promozione pubblicitaria effettuati nei mercati esteri.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti istituito, con la risoluzione n. 30/E, il codice tributo "6825" che consente di utilizzare in compensazione, con modello F24, il credito d'imposta per la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero introdotto dalla Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006).

Il credito è pari al 50 per cento del valore degli investimenti in attività promozionali realizzate in altri Stati per sollecitare l'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità. L'attività pubblicitaria, però, non deve riguardare uno specifico marchio commerciale o direttamente un'azienda. E' agevolabile l'importo degli investimenti che eccede la media di quelli realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti. Il testo della risoluzione n. 30/E è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.



Lotta all'evasione 2010, dai big ai piccoli la stretta è su misura

Agenzia Entrate - Controlli più intensi sulle imprese di medie dimensioni, caccia ai finti enti non commerciali

Controlli più intensi sui “medi” nel 2010. Accertamenti sempre più mirati sul fronte dei non congrui agli studi di settore, senza “trascurare” i congrui, per i quali sono in agenda verifiche sulla fedeltà dei dati dichiarati per l'applicazione degli studi. Più controlli per i professionisti, anche con l'aiuto delle indagini finanziarie, mentre acquista rilevanza strategica l'attività volta a smascherare i finti enti non commerciali. Gli indirizzi operativi per la lotta all'evasione nel 2010 sono contenuti nella circolare n. 20/E, con cui l'Agenzia delle Entrate detta il passo delle attività di prevenzione e contrasto e chiede ai suoi uffici di puntare a migliorare i risultati relativi alle singole attività di controllo, più che mirare a un mero incremento numerico. Consolidamento dei numeri e ancora più qualità, infatti, sono obiettivi raggiungibili sfruttando al massimo le sinergie operative garantite dalla riorganizzazione avviata lo scorso anno e in fase di completamento. Sul versante delle persone fisiche, accertamento sintetico grande protagonista anche quest'anno, con almeno 25mila controlli in programma, mentre nella lotta all'evasione internazionale è atteso un deciso cambio di passo grazie alle nuove attività operative in campo, coordinate al centro dall'Ufficio per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali.

Avanti così sui “big” - Il lavoro svolto lo scorso anno sul versante dei “grandi contribuenti” ha fatto registrare risultati molto significativi soprattutto dal punto di vista della qualità dei controlli. L'imperativo è dunque proseguire sulla strada imboccata, valorizzando sempre più la portata dissuasiva del tutoraggio. Per le attività istruttorie esterne sarà data priorità ai soggetti a più alto rischio di evasione, mentre dal “magazzino” degli accertamenti potenzialmente effettuabili saranno estratte le posizioni da lavorare, prime fra tutte, ad esempio, quelle che riguardano imponibili non dichiarati di ammontare complessivamente superiore ai 50 milioni di euro.

Fari accesi sui “medi” - Controlli più intensi, nel 2010, sulle imprese di medie dimensioni: le analisi evidenziano infatti basi imponibili sottodimensionate. Grazie alla recente riorganizzazione, i controlli vengono curati da apposite articolazioni provinciali che hanno il compito di concentrarsi su questo importante segmento di contribuenti.

Approfondite analisi consentiranno di intercettare i casi a maggior rischio di evasione, sui quali verranno sviluppati controlli mirati o verifiche più generali. E se in questo primo semestre 2010 le attività esterne saranno concentrate sul periodo d'imposta 2007, presto saranno estese anche al 2008. Resta salda l'attenzione agli strumenti “evita lite”, gli istituti definatori, per i quali va garantito il più ampio uso possibile.

Su piccole imprese e autonomi i controlli non cedono il passo - Imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi sempre sotto il faro del fisco. Quest'anno saranno inviati agli uffici nuovi elenchi utili per l'analisi di rischio tra i quali, ad esempio, quelli relativi ai soggetti che hanno fatturato lavori di ristrutturazione edilizia (i cui costi sono stati dedotti dai consumatori finali) ma non li hanno dichiarati in tutto o in parte. Resta alta l'attenzione sui contribuenti cui si applicano gli studi di settore che presentano situazioni di non congruità, mentre almeno il 5% degli accertamenti previsti per questi soggetti dovrà essere destinato al controllo di coloro che, pur tenuti, non hanno presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi. Una apposita campagna di controlli, al via il mese prossimo, toccherà invece da vicino la platea dei “congrui”, con circa 10mila interventi complessivi previsti per verificare la veridicità dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Agli esercenti arti e professioni sarà riservato un numero maggiore di controlli rispetto allo scorso anno, privilegiando lo strumento delle indagini finanziarie.

Enti non commerciali sorvegliati speciali - Rilevanza strategica avranno, nel 2010, i controlli volti a smascherare chi abusa delle agevolazioni riservate agli enti non commerciali. In particolare, il budget di produzione contempla quest'anno esplicitamente, per la prima volta, una quota di verifiche e di accertamenti ad hoc. Sotto la lente del fisco anche le associazioni che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, introdotto dal dl anticrisi 185/2008, mentre dalle analisi di rischio non saranno esclusi gli enti non tenuti al censimento.

Persone fisiche alla prova del “sintetico” - Non solo imprese e professionisti. Riguardo alle persone fisiche, dal 2010 il controllo sistematico delle estero-residenze a rischio va a confluire nella lotta all'evasione internazionale, mentre il piano di accertamenti parziali automatizzati riguarderà un numero maggiore di contribuenti rispetto all'anno scorso. Accertamento sintetico grande protagonista anche nel 2010, con almeno 25mila accertamenti in programma, dai quali è atteso un sensibile miglioramento della qualità dei risultati ottenuti nel 2009. Per questo, gli accessi finalizzati ad acquisire gli elementi segnaletici di capacità contributiva continueranno ad avere priorità assoluta.



Incentivi di sostegno alla domanda



Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Ambiente, hanno stanziato 420 milioni di euro per gli incentivi al consumo, che prendono il via dal 15 aprile 2010.

300 milioni di euro per incentivare l'acquisto di alcune tipologie di prodotti e sgravi fiscali per 120 milioni di euro alle imprese del settore tessile e ai settori innovativi.

Il decreto legge n. 40/2010 approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010, il decreto attuativo del 26 marzo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2010, la circolare applicativa del decreto 26 marzo 2010 e la specifica circolare per gli incentivi alle aziende e agli imprenditori agricoli, hanno fissato i requisiti per beneficiare degli incentivi al sistema produttivo e le modalità di funzionamento.

Ciclomotori, cucine ed elettrodomestici, case ecosostenibili, abbonamenti a internet veloce per i giovani fino a 30 anni e i prodotti industriali come inverter e motori elettrici, gru, rimorchi e macchine agricole, che aumenteranno la sicurezza sul lavoro, sono i principali settori che ne beneficeranno.

“Grazie agli incentivi – ha affermato il Ministro – favoriremo l'acquisto di prodotti innovativi e a basso consumo energetico per più di un milione di famiglie, oltre a migliorare la sicurezza del lavoro per agricoltori e imprese. Accedere allo sconto sarà semplicissimo: basterà una telefonata o un click del computer del rivenditore”.

Modalità di funzionamento

Poste Italiane, partner del Ministero dello Sviluppo Economico nella campagna per gli incentivi a sostegno dei consumi e della ripresa produttiva, ha attivato un call center informativo e di assistenza per i cittadini e le imprese, che risponde al numero verde 800 123 450 da rete fissa e al numero 199 123 450 da rete mobile (il costo della chiamata dipende dall'operatore telefonico utilizzato).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet

<http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it>.

A garanzia della massima trasparenza, come richiesto dalle principali associazioni della distribuzione e dai diversi operatori delle telecomunicazioni, i venditori dovranno seguire una procedura di iscrizione ad un apposito elenco, prima di poter attivare l'effettiva erogazione degli incentivi ai consumatori.

Il negoziante (o il costruttore) a partire dal 15 aprile dovrà chiamare il call center al numero verde 800 556 670 per conoscere la disponibilità delle risorse finanziarie e fornire una risposta all'acquirente.

Per gli abbonamenti ad internet veloce, invece, dovranno registrarsi solo gli operatori delle telecomunicazioni (e non i rivenditori), utilizzando esclusivamente l'indirizzo e-mail: contributi.bandalarga@postecert.it.

Poste Italiane gestirà l'intero processo di liquidazione del contributo: accettazione della richiesta, ricezione della documentazione cartacea con conseguente archiviazione ottica sostitutiva, verifica del diritto a fruire degli incentivi, gestione dell'ammontare disponibile per le singole iniziative, predisposizione flussi di rimborso degli incentivi riconosciuti.

Dal 17 maggio, invece, il rivenditore potrà ottenere informazioni ed eseguire il procedimento di prenotazione del contributo direttamente sul portale di gestione e prenotazione degli incentivi che sarà sempre messo a disposizione da Poste Italiane. Completate le pratiche dell'istruttoria, l'acquirente potrà comprare il bene desiderato ottenendo uno sconto prestabilito sul prezzo di acquisto. Sarà poi Poste Italiane, su disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico, a provvedere a rimborsare il rivenditore o il costruttore liquidando le somme con bonifico o postagiato.



INPS: comunicazione unica per la nascita d'impresa

L'INPS, con la circolare n. 41 del 26 marzo 2010, comunica gli adempimenti che gli utenti e gli operatori dovranno formalizzare dal 1° aprile 2010 per la comunicazione unica per la nascita d'impresa.

Come è noto, l'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dispone che per l'avvio dell'attività d'impresa, gli "interessati" presentino all'ufficio del Registro delle Imprese, esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, una comunicazione unica per assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il Registro delle Imprese.

Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

Il modello di Comunicazione Unica per la nascita d'impresa è stato approvato con D.M. 2 novembre 2007 (1). La Comunicazione Unica è entrata in vigore il 19 febbraio 2008 ed è stata considerata "a regime", per tutti i tipi di imprese (comprese quelle individuali) a partire dal 20 agosto 2008.

Al riguardo l'INPS, con i messaggi n. 4226 del 19.2.2008 e n. 14915 del 1.7.2008, ha fornito le prime istruzioni in merito all'avvio dell'attività di sperimentazione.

Affinché le nuove modalità divenissero pienamente operative, era necessaria l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 7, dell'articolo 9 del citato DL 7/2007, con il quale occorre stabilire le regole tecniche ed identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali possibili con la Comunicazione Unica. Pertanto, l'avvio definitivo e obbligatorio della Comunicazione Unica, è stato rinviato fino all'emanazione ed all'entrata in vigore del suddetto decreto.

In data 6 maggio 2009 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 9, con il quale sono state stabilite le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.

Nello stesso decreto sono state precisate, tra l'altro, anche le amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica, che di seguito si riepilogano:

- a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- b) l'Agenzia delle entrate;
- c) l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
- d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
- f) il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Successivamente, l'articolo 23, comma 13, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (cosiddetto "Decreto Anticrisi"), nel modificare il più volte citato articolo 9 ha previsto, al comma 8, che la disciplina della Comunicazione Unica *"trova applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2009"*

Pertanto da tale data sono divenuti pienamente operativi i servizi di iscrizione delle imprese che operano con il sistema DM, delle imprese agricole con dipendenti e dei titolari e soci delle imprese del settore "Terziario" (2)

Il nuovo testo dell'articolo 9, prevede, al comma 9, *"la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni (...) secondo la normativa previgente"*. A decorrere dal 1° aprile 2010, pertanto, la Comunicazione Unica resta l'unica modalità per l'effettuazione delle suddette comunicazioni.

Inoltre, con D.M. 19 novembre 2009 sono state apportate alcune modifiche al modello di Comunicazione Unica.

Ministero Sviluppo Economico: modelli di comunicazione unica per la nascita dell'impresa



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2010, il Decreto 23 marzo 2010 relativamente alla modifica dei modelli di certificati-tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, e l'adozione di un modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

Rilevazione cig di Italia Lavoro: a marzo +130 per cento rispetto al primo trimestre 2009

Un aumento del 130% delle ore autorizzate dall'Inps per la concessione della Cassa integrazione guadagni nei primi tre mesi del 2010, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È questo il primo dato che emerge dall'analisi elaborata dall'Area "Welfare to work" di Italia Lavoro sulla base dei dati emanati dall'Inps.

A marzo le ore di cassa integrazione guadagni straordinaria sono state addirittura il doppio rispetto a quelle relative all'ordinaria. Si conferma così la tendenza emersa negli ultimi mesi: le ore di concessione per la gestione straordinaria, dopo circa due anni, hanno superato le ore di concessione di quella ordinaria (sono quasi il doppio). Nel solo mese di marzo sono state 42.783.553 le ore erogate per la cig ordinaria e 79.816.149 quelle erogate per la concessione della cig straordinaria.

Nel primo trimestre 2010 sono praticamente più che raddoppiate le ore concesse dall'Inps, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 130.809.516 a 302.217.009 ore. Al 31 marzo 2010, la regione con il monte ore di concessione di CIG più alto è la Lombardia che si è vista erogare 100.575.728 ore, praticamente un terzo delle ore concesse a livello nazionale, seguita dalla Regione Piemonte con 44.451.321 ore e dalla Regione Veneto con 33.380.046 ore. Le tre regioni, traino dell'economia nazionale, sommate, hanno visto concedersi più del doppio del totale delle ore concesse a livello nazionale. Seguono l'Emilia Romagna, la Puglia, la Campania, il Lazio e la Toscana. Da segnalare la Valle d'Aosta che fa segnare un decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In riferimento alla CIGS le ore concesse, al 31 marzo 2010, sono state 182.454.021, rispetto alle 39.724.248 ore concesse nell'anno precedente con un aumento di circa il 360%. In fase di analisi della gestione Straordinaria (CIGS) insieme alla Lombardia con 56.691.040 ore totali di concessione c'è il Piemonte con 25.918.533 ore e il Veneto con 23.571.486 ore.

Nella rilevazione si sottolinea che il dato della concessione straordinaria comprende sia quella a regime che quella in deroga (che ha visto l'ampliamento della propria platea).

Per la CIGO, al 31 marzo 2009, erano 91.085.268 le ore concesse, mentre al 31 marzo del 2010 sono state 119.762.988, con un aumento percentuale circa il 32%. Lombardia (43.884.688), Piemonte (18.532.788) e Emilia Romagna (10.170.796), sono le Regioni con il monte ore di concessione più alto.

"Il 2009 era stato considerato un anno "terribile" - si legge nel rapporto reso noto a metà aprile - ma in realtà i dati della crisi economico finanziaria stanno venendo fuori adesso. Rilevante anche il fatto che mentre il monte ore di concessione per la gestione straordinaria è nella media degli ultimi 13 mesi, la concessione straordinaria è giusto il doppio della media degli ultimi 13 mesi. La serie storica lascia intuire che la tendenza della concessione della CIG è in aumento, anche se i mesi estivi avevano lasciato sperare in una riduzione. La previsione per la fine dell'anno vedrà le domande di concessione in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La tendenza dovrebbe essere confermata nei prossimi tre mesi".



Normattiva: il nuovo portale della legge vigente

Obiettivo. Il progetto "Normattiva" si basa sull'impiego di innovative tecnologie informatiche per la creazione di un servizio affidabile, gratuito e completo di informazione sulle leggi italiane.

Il coordinamento delle iniziative pubbliche per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente. Con l'apertura del sito www.normattiva.it si dà attuazione all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 che aveva disposto l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento di "iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo" e aveva affidato tale compito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

Nel 2008 il Parlamento è nuovamente intervenuto sulla materia, approvando il decreto-legge n. 200 che ha confermato le finalità e la struttura interistituzionale del progetto, affidando nel contempo al Ministro per la semplificazione normativa un compito di coordinamento delle attività e disponendo la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di "tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche". Lo stesso decreto è per dare più forza e incisività al coordinamento fra tutti i soggetti pubblici - reca la seguente disposizione: "Non è in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto".

I caratteri qualificanti del progetto

La multivigenza. Con questo termine si intende che le leggi presenti nella banca dati "Normattiva" potranno essere consultate nelle tre seguenti modalità:

nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati;

nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.

La completezza. La banca dati, nella sua versione definitiva, comprenderà l'intero corpus normativo statale (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati), dalla nascita dello Stato unitario, valutato, al 31 dicembre 2009, in circa 75.000 atti.

L'accessibilità delle norme. Il cittadino sarà aiutato in un percorso non sempre agevole fra leggi e disposizioni, attraverso strumenti che consentono la ricerca per concetti e per classi di materie.

L'immediatezza dell'aggiornamento. L'aggiornamento della banca dati con il testo delle nuove norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale avverrà entro 1 ora dalla pubblicazione della Gazzetta certificata sul sito dell'Istituto Poligrafico dello Stato. L'aggiornamento delle norme modificate avverrà, di norma, entro i successivi 3 giorni e comunque entro i successivi 15 giorni, nel caso di un numero rilevante di modifiche.

Le fasi del progetto. Di seguito sono riportate le fasi in cui è articolato lo sviluppo del progetto.

Fase 1 (marzo - maggio 2010): in questa prima fase di avvio sono consultabili nella modalità della multivigenza gli atti normativi pubblicati dal 1° gennaio 1981 fino al corrente. Gli altri atti normativi pubblicati in epoca repubblicana (quindi fra il 2 giugno 1946 e il 31 dicembre 1980) sono consultabili solo nel testo originario.

Fase 2 (maggio - ottobre 2010): la banca dati consentirà la consultazione in multivigenza dell'insieme degli atti normativi pubblicati fra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 1980.

Fase 3: a partire dall'ottobre 2010 sarà consultabile con piena funzionalità in "multivigenza" l'intero corpus normativo di epoca repubblicana (dal 1946 fino al corrente).

Fase 4: a partire dall'ottobre 2011 verrà introdotta (per l'intera banca dati) la possibilità di navigare attraverso link dinamici dalla norma modificata all'articolo della successiva legge modificante.

Fase 5: a partire dall'ottobre 2013 la ricerca delle norme potrà essere effettuata anche "per concetti" e per classi semantiche (sistema di classificazione EUROVOC, adottato in ambito Unione Europea).

Fase 6: entro l'ottobre 2014 sarà recuperato e reso disponibile l'insieme degli atti normativi pubblicati nel periodo del regno (1861 - 1946).

L'evoluzione futura. Il sito www.normattiva.it nella forma in cui viene presentato oggi rappresenta il nucleo forte attorno al quale - in una logica di crescente coordinamento e convergenza di tutte le istituzioni - dovrà costruirsi nei prossimi anni il servizio/portale unificato dell'informazione legislativa a disposizione dei cittadini.

Il primo passo in questa direzione sarà quello di arricchire il sito con i link a tutte le altre banche dati legislative di carattere pubblico, a partire da quelle delle leggi regionali e delle norme comunitarie. Il punto di arrivo sarà la creazione di una banca dati pienamente integrata che offrirà un accesso unico e amichevole al complesso di norme (di varia fonte) che disciplinano i differenti ambiti della vita sociale.



Giurisprudenza

Impugnazione del licenziamento e termine

Con sentenza n. 8830 del 14 aprile 2010, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l'impugnazione del licenziamento si intende effettuata tempestivamente se l'inoltro della comunicazione interviene entro 60 giorni, anche se la stessa perviene al datore di lavoro successivamente tale termine (consegna effettiva della raccomandata).

Litigi in azienda e licenziamento

Con sentenza n. 8737 del 13 aprile 2010, la Cassazione ha affermato che il provvedimento di licenziamento intimato a 2 lavoratori venuti alle mani all'interno della struttura, dopo un acceso diverbio, è illegittimo qualora si sia trattato di un episodio sporadico, attesa anche la circostanza che dopo la baruffa i lavoratori si erano riconciliati.

Verbale di ispezione e querela di falso

Con sentenza n. 8335 del 8 aprile 2010, la Cassazione ha affermato che il verbale redatto dall'ispettore del lavoro o dal funzionario dell'Istituto Previdenziale, e contenente i fatti che sono avvenuti in sua presenza, fanno prova fino a querela di falso. Mentre, le circostanze apprese in conseguenza di acquisizione di documenti saranno valutate dal giudice che può considerarle prove sufficienti dei fatti riportati nel verbale ove in pervenga al convincimento dell'effettiva sussistenza degli addebiti mossi dall'ispettore.

Diritto ai permessi legge 104/92

I criteri essenziali per il diritto a fruire dei permessi

Ai fini della fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3°, della Legge n.104 del 1992, così come modificata dalla Legge n.53 del 2000, occorre che l'assistenza al parente o affine entro il 3° grado portatore di handicap, ancorché non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva. Sancisce in tal senso la Corte di Cassazione i criteri essenziali per il diritto a fruire dei predetti permessi.

Art. 33 c. 3 Legge 104/92

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.



Procedura di mobilità: criteri sempre completi e informazioni adeguate

I criteri utilizzati per la scelta del personale da collocare in mobilità nell'ambito di un licenziamento collettivo, devono essere sempre evidenti ed adeguati, sì da consentire il controllo del rispetto di tali condizioni nello svolgimento della procedura stessa.

Lo ha ancora rimarcato la Corte di Cassazione nella sentenza 3603/2010.

"Nella materia dei licenziamenti regolati dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, la comunicazione di cui all'art. 4, comma nove, che fa obbligo di indicare «puntualmente» le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. Al tal fine non è sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare." (Cass.civ., 8 novembre 2003, n.16805)

Fermo amministrativo beni mobili: parola sempre al giudice tributario

La norma del 2006 non ha innovato la disciplina previgente, ma ha soltanto chiarito un "vecchio" dubbio. Con la sentenza del 6 aprile, la n. 1901, il Consiglio di Stato ha chiarito che la competenza a decidere sui fermi amministrativi di beni mobili, eseguiti a fronte di crediti di natura tributaria vantati dall'Amministrazione finanziaria, è sempre del giudice tributario, e mai di quello amministrativo. E questo anche nelle ipotesi di controversie sorte prima dell'entrata in vigore del decreto legge 223/2006 ("Visco-Bersani"). Per il Consiglio, è vero che solo a partire dal 2006, con l'entrata in vigore dell'articolo 35, comma 26 *quinquies*, del Dl 223/2006 (che ha aggiunto le lettere *e-bis* ed *e-ter* al comma 1 dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992) è stata espressamente prevista, con riferimento alle controversie di natura tributaria, la possibilità di impugnare dinanzi alle Ct il provvedimento di fermo e che la giurisdizione, ai sensi dell'articolo 5 del codice di procedura civile, si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda. Detto questo, però, i giudici di palazzo Spada hanno chiarito che la norma del 2006 non ha affatto innovato la disciplina previgente, essendo stata approvata esclusivamente per chiarire un dubbio che aveva occupato la precedente giurisprudenza civile e amministrativa.

Del resto, anche la Corte di cassazione ha recentemente sposato tale tesi. Con decisione 10672/2009, infatti, i giudici di legittimità hanno confermato la competenza delle commissioni tributarie in ordine alle controversie concernenti fermi amministrativi (*ex* articolo 86 del Dpr 602/1973) emessi con riguardo a pretese tributarie dell'Amministrazione finanziaria, e ciò anche nell'ipotesi di presentazione della domanda giudiziale anteriormente all'entrata in vigore del Dl 223/2006, in quanto *"la riferibilità del provvedimento ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria...depone a favore della natura interpretativa della detta norma, con la conseguente esclusione, anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, della giurisdizione del giudice ordinario che, in materia tributaria, è limitata alle controversie attinenti all'esecuzione forzata"*.

Circa la possibilità, poi, di ricomprendere le controversie in materia di contributi di bonifica tra quelle devolute alla giurisdizione tributaria, il Consiglio di Stato ha affermato che in proposito non vi sono dubbi. Il comma 1 dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992 contiene, infatti, l'elencazione degli atti impugnabili dinanzi alla magistratura tributaria. E tale elencazione va interpretata sicuramente in senso estensivo in ragione, in primo luogo, delle norme costituzionali a garanzia del contribuente (articoli 24 e 53 della Costituzione) e del buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97) e, in secondo luogo, in ragione dell'ampliamento dei confini della giurisdizione tributaria operata con la disciplina introdotta dalla legge n. 448/2001.

Sul punto il Consiglio di Stato ha, inoltre, citato la sentenza 10703/2005 delle sezioni unite della Cassazione, con la quale è stato affermato che le controversie in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, imposti ai proprietari per le spese di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica e miglioramento



fondario, sono sicuramente comprese nella giurisdizione del giudice tributario, rientrando tali contributi nella categoria generale dei tributi.

Dunque, con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito a quale plesso giurisdizionale spetta la competenza con riguardo anche a quelle controversie sorte prima dell'entrata in vigore del decreto Visco-Bersani, affermando puntualmente che a decidere sui fermi amministrativi di beni mobili, eseguiti a garanzia di crediti di natura tributaria vantati dall'amministrazione finanziaria, deve essere sempre il giudice tributario e mai quello amministrativo. Questo anche nelle ipotesi di controversie sorte prima dell'entrata in vigore del decreto legge 223/2006. (fonte : FiscoOggi)

Per l'avviso di accertamento bastano i dati del questionario

Non è obbligatorio, ma una mera facoltà dell'Amministrazione, invitare il contribuente a fornire chiarimenti. L'ufficio finanziario che ha esercitato il potere di richiedere informazioni sulla contabilità del contribuente mediante questionari, e le ha ottenute, non ha alcun obbligo di ulteriori controlli per emettere l'avviso di accertamento. A maggior ragione, se dalle informazioni fornite emergono incongruenze e inesattezze contabili.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 8507 del 9 aprile, che ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, facendo giustizia del "disordine contabile" contenuto nel giudicato di merito contestato.

La decisione della Cassazione

Con la motivazione della sentenza 8507/2010, il Collegio di legittimità ritiene non corretta la decisione della Commissione di seconde cure, riesaminando così la vicenda nel suo completo svolgimento. In tale analisi valutativa, la Suprema corte considera condivisibile la tesi dell'Amministrazione fiscale quanto al disappunto sull'omesso invito del contribuente per fornire chiarimenti in ordine ai dati risultanti dalla documentazione bancaria, poiché il contraddittorio amministrativo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, sentenze nn. 16837/2008, 2450/2007, 18421/2005, 6232/2003, 8422/2002, 4273/2001), non è obbligatorio, ma costituisce una mera facoltà, com'è indicato dalla locuzione "gli uffici possono ... invitare i soggetti, ecc.", contenuta negli omologhi articolo 51, comma 2, del Dpr 633/1972 e 32 del Dpr 600/1973, non essendo retta l'attività amministrativa dal principio del contraddittorio; dette norme, infatti, riconoscono all'ente impositore il potere e non il dovere di procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Con la conseguenza che dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità dell'accertamento (Cassazione 14675/2006). Sul fronte procedurale, quindi, all'Amministrazione finanziaria non incombeva più alcun onere se non procedere su base analitico-induttiva, ricorrendone i presupposti.

Tanto più che, nella specie, il socio amministratore, a seguito invio del questionario con richiesta di specifiche notizie, ha fornito gli estratti dei conti correnti bancari, rilevandosi dagli stessi - in esame congiunto con la complessiva documentazione aziendale - discrasie sostanziali tali da rendere palese l'irregolare tenuta della contabilità, nella quale si confondevano versamenti e pagamenti, ossia ricavi e corrispettivi, dovuti alla società o dalla stessa dovuti a terzi con somme versate dai presunti "finanziatori" di comodo.

A giustificare ancora una volta (cfr Cassazione 7813/2010) il condivisibile estremo rigore impresso dal Collegio alla sentenza in esame sono le trame argomentative "gravemente" carenti del giudice del riesame nella valutazione degli elementi di fatto e di diritto oggetto del giudizio di appello. Deve infatti rimarcarsi che, nella fattispecie, l'Amministrazione aveva fornito un imponente quadro indiziario (presunzioni ex articolo 2729 codice civile), idoneo a riferire i conti correnti e i relativi movimenti bancari alla società, comprensivo di vari elementi, tra i quali vanno richiamati il fatto che il rappresentante legale della società in questione facesse transitare sui suoi conti rilevanti importi inerenti la società rappresentata. Ne deriva che, nella vicenda, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, erano emersi sufficienti segnali di pericolosità fiscale idonei a costituire il sostrato di una presunzione legale, avverso la quale non è stato invece fornito alcun utile elemento contrario da parte del contribuente, cui incombeva il relativo onere probatorio (in tal senso, Cassazione 21455/2009).

Bene quindi ha operato l'ufficio, a fronte della complessa situazione contabile della società e del socio sui cui conti personali transitavano - per sua esplicita ammissione - importi relativi alla società stessa. Peraltro, anche le risposte al questionario erano state reticenti e manchevoli, in quanto il socio amministratore, ottemperando all'invito, aveva presentato documenti che solo parzialmente servivano a



ricostruire la contabilità nella sua interezza; anche la documentazione prodotta conteneva inesattezze grossolane che dovevano sicuramente "allertare" i giudici della Commissione tributaria regionale. Peraltro la Ctu disposta in secondo grado aveva proceduto a esaminare solo alcuni dei conti correnti rispetto alla maggioranza non prodotti per l'annualità *de qua* e invece ritenuti esaustivi dall'organo giudicante, senza essere considerata la possibilità che i pagamenti fossero avvenuti a mezzo di entrate ignote al Fisco, anche perché non c'era stato alcun riscontro tra somme fatturate e pagate in concreto.

Ma, in ultima analisi, quello che emergeva dal contesto documentale rivelava la contraddizione della sentenza impugnata rispetto al "disordine contabile" riscontrato, tanto che il giudice del rinvio - investito del nuovo esame della vertenza - dovrà attenersi alla *regula iuris* indicata dalla Corte, motivando "specificamente circa il puntuale riscontro dei dati contabili e bancari con quelli peritali". Ciò vuol dire che anche il difetto di motivazione della sentenza impugnata, quindi sostanzialmente omessa (Cassazione 5051/2010), dedotto nei motivi di ricorso dell'Amministrazione finanziaria, coglie nel segno.
(fonte :FiscoOggi)



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

